



TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice delegato, dott. Andrea Barzellotti;
ha emesso il seguente

DECRETO

nell'ambito del P.U. n. 59 – 1/2025, promosso

DA

Maria Superti, elettivamente domiciliata in Tarquinia (VT), via Luigi Bellati, 3, presso lo studio dell'avv. Norberto Ventolini, che la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata su foglio separato e unito telematicamente al ricorso concernente "concordato minore in continuità ai sensi dell'art. 74 comma 1 e ss. del D.Lgs 12 gennaio 2019 n.14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017 n.155, aggiornato al D.Lgs 17 giugno 2022 n.83" depositato il 25.07.2025.

Ricorrente

Letto il ricorso presentato il 25.07.2025 Maria Superti con il quale ha domandato l'apertura di un procedimento di concordato minore per definire il suo stato di sovraindebitamento;

rilevato che con la nota integrativa presentata il 22.10.2025 il gestore della crisi ha dato conto che *"le cause di sovraindebitamento della sig.ra Maria Superti siano essenzialmente riconducibili alla carica di amministratrice della Edil 4 srls: società che venne costituita su indicazione dell'ex compagno della proponente, di fatto estromessa da qualsiasi potere nella guida dell'impresa, diretta di fatto dall'ex compagno. Una gestione che nel tempo si rivelò non propriamente corretta, sia dal punto di vista contabile che fiscale: tanto è vero che la sig.ra Superti, come ha avuto modo di illustrare nell'incontro con lo scrivente Gestore, fu costretta più volte a porre rimedio ad alcuni pagamenti della società con propri fondi, vista la assoluta mancanza di liquidità societaria. Aiuti economici che la stessa fu chiamata, in ragione del rapporto sentimentale con il sig. Cristian Errichiello, a sostenere anche per le altre società dello stesso e della sua famiglia. Il risultato per la odierna proponente fu quello di non riuscire a soddisfare i creditori personali, in particolare l'Erario. Ma l'episodio più "grave" fu quello dell'arresto, nell'anno 2008 dell'ex compagno per i reati di truffa e clonazione di carte di credito che determinarono, tra l'altro, la chiusura delle attività in capo alla famiglia del sig. Errichiello. Gli esiti di questa vicenda penale non furono positivi neppure per la sig.ra Superti che, come agente immobiliare in un piccolo centro abitato come Tarquinia, vide diminuire drasticamente le proprie consulenze. E questo reso impossibile il pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto di un immobile, qualche mese prima. Tanto è vero che nell'anno 2010 lo stesso fu sottoposto a pignoramento immobiliare e solo grazie ad un accordo con il creditore ed un terzo intervenuto l'abitazione venne ceduta. Terminata la relazione con il sig. Errichiello, per la proponente si prospettò un periodo di grandi difficoltà economiche, dovendo la stessa trasferirsi presso i propri genitori. Il periodo di inattività lavorativa,*



in cui la stessa cercò con l'aiuto di terzi di porre rimedio alla grave situazione economica, terminò nell'anno 2017 quando la sig.ra Superti ebbe la possibilità di riprendere la propria attività di intermediario immobiliare con la Coldwell Banker di Tarquinia, seppure con enormi difficoltà legate anche alla stagnazione del mercato immobiliare”;

rilevato che lo stato passivo di Maria Superti è stato così ricostruito per:

- Euro 21.436,22 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione amministrazione finanziaria;
- Euro 104,12 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Comune di Caprarola;
- Euro 897,92 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Camera di commercio;
- Euro 25.197,03 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - INPS;
- Euro 436,59 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione Consorzio bonificia litorale nord;
- Euro 10.396,50 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Comune di Tarquinia;
- Euro 2.551,30 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Prefettura Viterbo;
- Euro 2.374,66 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Regione Lazio;
- Euro 282,82 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Comune di Capalbio;
- Euro 426,18 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - ARPA Lazio;
- Euro 107,91 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Comune di Civitavecchia;
- Euro 227,10 vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione - Comune di Viterbo;
- Euro 3.061,15 chirografo vantato dall'Agenzia delle entrate riscossione per aggio;
- Euro 5.021,77 vantato dall'Agenzia delle entrate per sanzioni;
- Euro 530,32 Regione Lazio per tasse automobilistiche;
- Euro 4.674,67 INPS;

rilevato che con la nota presentata il 21.10.2025 parte ricorrente ha prodotto la proposta integrata di concordato minore con la corretta indicazione dello stato passivo della ricorrente;

rilevato che con la nota presentata il 21.10.2025 parte ricorrente ha insistito con l'apertura del procedimento di concordato minore *“disponendo i conseguenziali provvedimenti”*;

ritenuto che risulta funzionale al corretto svolgimento del procedimento di concordato minore concedere le misure protettive previste dalla disposizione ex art. 70 c.c.i.i. posto che le eventuali iniziative esecutive e/o cautelari dei creditori potrebbero pregiudicare l'esito della domanda di concordato minore;

ritenuto che risulta opportuno al fine di garantire la massima trasparenza del procedimento per i creditori - anche a fronte della domandata concessione delle misure protettive concernenti la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari - disporre la nomina ex art. 78, II co. bis lett “a”, c.c.i.i. di un commissario giudiziale che eserciti le funzioni di OCC;

Visto l'art. 78 c.c.i.i.;

P.T.M.

Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, così provvede:

DICHIARA

aperto il procedimento di concordato minore di Maria Superti (c.f. SPRMRA75L61L259Z) nata a Torre del Greco (NA) il 21.07.1975, residente in Tarquinia (VT), località Colonnelle, snc;



NOMINA

Commissario giudiziale l'avv. Leonardo Montini Paciotta affinché eserciti le funzioni di OCC nell'ambito del presente procedimento;

DISPONE

che l'OCC provveda a comunicare entro il 18.11.2025 a tutti i creditori la proposta di concordato minore come da proposta prodotta con la nota presentata il 21.10.2025 e il presente provvedimento;

DISPONE

la pubblicazione del presente provvedimento in apposita area del sito web di questo Tribunale e nel registro delle imprese;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati la trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;

AVVISA

i creditori che nella detta comunicazione – ex art. 78, II co. lett. "c", c.c.i.i. – devono indicare un indirizzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a ricevere tutte le comunicazioni;

FISSA

l'udienza del 13.01.2026 h. 9.30 presso questi Uffici, via Terme di Traiano, 56/A, per la verifica dell'esito del voto;

CONVOCA

per detta udienza parte ricorrente, il commissario giudiziale e i creditori;

ASSEGNA

ai creditori un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione della proposta e di copia del presente provvedimento entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1, I co. ter, D.lgs. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni anche per quanto concerne l'eventuale convenienza della proposta di concordato minore;

AVVISA

i creditori che è loro facoltà accedere al fascicolo del presente procedimento, intervenire nel procedimento e presenziare alla detta udienza;

INFORMA

i creditori che a mezzo del ministero di un difensore hanno facoltà di domandare in ragione della disposizione ex art. 80, V co., c.c.i.i. la liquidazione controllata dei proponenti in casi di rigetto dell'omologa della proposta di concordato minore;



DISPONE

sino al momento in cui l'eventuale provvedimento di omologa diverrà definitivo, il divieto a tutti i creditori di iniziare o proseguire le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della ricorrente e/o sui beni e diritti con il quali viene esercitata l'attività di impresa e che per detto periodo non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e che le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano;

DISPONE

la sospensione generali delle azioni esecutive e/o cautelari pendenti e promosse sul patrimonio dei ricorrenti;

MANDA

la cancelleria per le comunicazioni del presente provvedimento e per gli adempimenti di legge.

Civitavecchia, 24.10.2025

Il Giudice

dott. Andrea Barzellotti

